

MESSAGGIO

concernente il ricorso di seconda istanza contro la pubblica
utilità di una variante del piano regolatore comunale di
Brusino-Arsizio

del 31 luglio 1991

Onorevoli signor Presidente e Consiglieri,

vi presentiamo le osservazioni del Consiglio di Stato relative al ricorso di seconda istanza interposto nella procedura di approvazione delle varianti del PR di Brusino-Arsizio.

In virtù degli art. 37 e 38 della Legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 l'approvazione di un PR compete al Consiglio di Stato la cui decisione, sotto il profilo della pubblica utilità, può essere censurata presso il Tribunale della pianificazione del territorio che decide quale ultima istanza.

Giusta gli art. 102 e 104 cpv. 2 della stessa legge il Gran Consiglio rimane autorità di ricorso di seconda istanza fino all'entrata in vigore delle norme di legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale della pianificazione del territorio e i ricorsi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge medesima devono essere istruiti e decisi in base al diritto previgente (LE).

Nel caso in esame il Consiglio di Stato con risoluzione n. 9876 del 11 dicembre 1990 ha approvato alcune varianti del PR di Brusino-Arsizio.

Contro questa decisione il ricorrente di prima istanza sotto elencato si appella al Gran Consiglio.

1. Luigi Ludwig, Brusino-Arsizio,
rappr. dall'avv. Emanuela Agustoni, Lugano

Il ricorrente chiede:
in via principale:

- a) l'annullamento della risoluzione in oggetto per lesione dei diritti processuali e più specificatamente:
 - a1) per la mancata notifica al ricorrente delle osservazioni al ricorso formulate dal Municipio;
 - a2) per il mancato seguito alla richiesta di prove da parte del ricorrente, segnatamente lo svolgimento di un sopralluogo, il richiamo di tutti gli atti del Municipio di Brusino-Arsizio riguardanti il PR, come pure

quelli del Dipartimento dell'ambiente, Sezione della pianificazione urbanistica ed il richiamo degli atti del referendum del 25 febbraio 1989;

a3) per la mancata messa a disposizione al ricorrente di copia degli atti pubblicati;

b) l'annullamento della risoluzione in oggetto e che sia fatto ordine al Municipio di Brusino-Arsizio di completare il deposito degli atti di PR con una relazione tecnico-economica completa, un piano delle zone e del traffico leggibili e completi;

in via subordinata:

c) che non sia riconosciuta la pubblica utilità all'attribuzione dei fondi mappali n. 484 e 481 sub a) in zona AP per cui gli stessi rimangano attribuiti alla zona residenziale R2.

Nel merito di queste richieste si osserva quanto segue:

ad a) A mente dello scrivente Consiglio la risoluzione qui impugnata non ha leso alcuno dei diritti processuali citati dal ricorrente. In particolare:

ad a1) la mancata notifica al ricorrente delle osservazioni al ricorso redatte dal Municipio di Brusino-Arsizio non può essere imputata allo scrivente Consiglio ed in ogni caso non costituisce lesione del diritto processuale. La legge edilizia (art. 20) e segnatamente la nuova legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla pianificazione del territorio (art. 36) prevedono unicamente che il Municipio trasmetta al Consiglio di Stato le osservazioni ai singoli ricorsi al momento della trasmissione degli atti di PR per l'approvazione, e ciò entro sei mesi dalla scadenza del termine di pubblicazione. Competeva quindi al ricorrente richiedere allo scrivente Consiglio la notifica delle osservazioni del Municipio, cosa che né il ricorrente, né la sua rappresentante legale hanno però fatto.

Il ricorrente dichiara pure di ignorare se il Municipio di Brusino-Arsizio abbia rispettato il termine di sei mesi per la trasmissione degli atti al C.d.S.. A questo proposito si richiamano i punti 1.5 e 1.7 (pag. 1) del decreto impugnato dai quali si può facilmente dedurre che il termine semestrale è stato rispettato.

ad a2) Per quanto attiene al mancato sopralluogo si rileva che la disposizione dell'art. 21 LE che imponeva al CdS di decidere i ricorsi contro il tracciato, "previa indagine ed eventuale contraddittorio e conciliazione" conferisce all'Autorità giudicante la facoltà di citare gli interessati per un contraddittorio ed una conciliazione secondo il suo apprezzamento.

Conseguentemente l'esecutivo cantonale, che deve accertare i fatti e applicare il diritto d'ufficio, citerà il ricorrente ove ciò possa servire a chiarire

determinati fatti importanti ai fini dell'approvazione del piano.

Nell'ambito dell'approvazione di un PR o di una variante i ricorrenti quasi sempre chiedono che sia ordinata una visita in luogo. In linea di principio il CdS dovrebbe, in virtù dell'art. 19 LPT, esperire il sopralluogo alla presenza dei ricorrenti.

La giurisprudenza precisa però che l'autorità giudicante può prescindere dall'esperimento di una visita in luogo quando i luoghi della contestazione le sono noti (Grisel, Droit administratif suisse, pag. 181/182).

In concreto i piani regolatori sono sottoposti all'autorità cantonale già prima dell'inizio della procedura d'adozione per una verifica d'ordine generale. V'è pertanto da ritenere che il più delle volte i rappresentanti del Cantone conoscano sufficientemente i luoghi della contestazione e comunque in modo abbastanza chiaro e completo per decidere sui ricorsi senza dover esperire un sopralluogo.

Entro questi limiti l'autorità cantonale può anche non dar seguito alla richiesta di un sopralluogo formulata da un ricorrente.

In conclusione l'autorità cantonale, nell'ambito dell'istruttoria dei ricorsi contro un PR è libera di decidere secondo il proprio apprezzamento se sia necessario sentire oralmente i ricorrenti oppure se occorra esperire un sopralluogo alla presenza degli interessati.

La legge non impone comunque l'obbligo di procedere a questi atti di istruttoria.

Nel caso in oggetto, i funzionari della SPU che hanno preparato la decisione di prima istanza conoscono perfettamente i luoghi in questione e per questa ragione non è stato dato seguito alle richieste di audizione delle parti, in contraddittorio, sul posto.

Per quanto attiene al menzionato referendum si osserva che quello promosso a livello comunale giusta l'art. 75 LOC concerneva una sola modifica di PR e più precisamente l'art. 13 delle norme di PR. Con votazione popolare la decisione del Consiglio comunale non è stata ratificata, quindi l'art. 13 delle norme rimane in vigore come al testo approvato a suo tempo dal lodevole Consiglio di Stato.

Risulta perciò infondata l'affermazione del ricorrente secondo cui " Le varianti adottate dal Consiglio comunale sono state bocciate";

Per le altre prove si rinvia agli atti relativi alla variante qui contestata depositati presso l'archivio della SPU

- ad a3) Il rifiuto da parte del Municipio di fornire, seppure a pagamento, copia della documentazione pubblicata non costituisce lesione del diritto processuale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (TF 4.9.1986 N.6/86 in re W. e LLCC pubblicata in RDA 18/1987) il diritto di consultare gli atti secondo l'art. 20 Lpamm

e 4 CF é soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserito di causa, esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante e prendendo, ove occorra, i necessari appunti. Questo diritto non garantisce tuttavia quello di farsi rimettere atti ufficiali al fine di consultarli al proprio domicilio, e l'interessato può eventualmente esigere la confezione e la consegna di copie solo in casi eccezionali e a condizione ancora che ciò non comporti per l'autorità un dispendio rilevante e spese eccessive.

A mente dello scrivente Consiglio le condizioni esatte dalla giurisprudenza non sussistevano nel caso in oggetto. Infatti, malgrado il ricorrente abbia dichiarato la sua disponibilità a sopportare le spese, la copiatura della documentazione avrebbe comportato sicuramente un onere di lavoro supplementare sproporzionato alla Cancelleria comunale che non disponeva nella propria sede degli strumenti tecnici necessari per la riproduzione di atti a colori e di fascicoli rilegati. Va pure e da ultimo rilevato che la relativa semplicità degli atti pubblicati non configurava il caso eccezionale ai sensi della giurisprudenza citata per la consegna in copia degli atti.

ad b) Gli atti pubblicati dal Comune di Brusino-Arsizio soddisfano pienamente le esigenze di chiarezza, leggibilità e completezza esigibili. Lo scrivente Consiglio non può che confermare integralmente la sua decisione qui sotto trascritta:

"A mente dello scrivente Consiglio gli atti qui in approvazione e la procedura di adozione soddisfano le esigenze poste dalla legge edilizia (LE).

Con riferimento alle numerose contestazioni del ricorrente si osserva quanto segue:

- in virtù della LE le varianti devono essere pubblicate con la stessa procedura prevista per il PR. Tale condizione è stata rispettata.

Nelle sue osservazioni al ricorso il Municipio fa inoltre presente che nei locali della Cancelleria comunale erano a disposizione sia il piano delle zone sia quello del traffico, nonché tutti gli altri documenti pianificatori attualmente in vigore che permettevano un chiaro confronto fra le nuove proposte e la situazione esistente.

Quindi al ricorrente o al suo rappresentante nulla e nessuno vietava di prendere visione o copiare (presso la Cancelleria) tutti gli atti che ritenevano necessari. Il mancato invio degli stessi al ricorrente che ne ha fatto richiesta non è lesivo del principio di essere sentiti come invece pretende il signor Ludwig;

- in merito alle censure concernenti la cartografia usata per la stesura delle varianti si rileva che la stessa è identica a quella sulla quale è riportato il PR

approvato dal Consiglio di Stato, e ciò per una più corretta valutazione delle modifiche in gioco.

Il Municipio nella "Relazione accompagnante" le varianti ha annunciato l'opportunità di una trascrizione del PR sulla nuova cartografia. La stessa però, per ragioni di costo, è stata rinviata alla prossima procedura di revisione del piano.

Va comunque rilevato che la visione dei documenti di pubblicazione nei locali della Cancelleria comunale permetteva l'immediato confronto delle due cartografie. Pure la questione sollevata dal ricorrente, relativa ai nuovi numeri di parcellazione, appare ingiustificata poiché la relazione sulle varianti riporta esattamente a pag. 2 il rapporto fra i numeri di mappa vecchi e nuovi. D'altro canto il ricorrente con il suo gravame dimostra di avere esattamente compreso la portata delle varianti;

- in merito alle presunte carenze della relazione tecnico-economica si osserva che nel documento elaborato dal Comune sono giustamente indicati unicamente gli importi d'investimento scaturiti dalle modifiche. Sarebbe infatti eccessivo pretendere la rielaborazione completa della relazione economica per soli due nuovi interventi pubblici, di cui il primo con credito già parzialmente votato (aree di svago) e il secondo obbligatorio (rifugi)."

ad c) anche in merito a questa richiesta lo scrivente Consiglio conferma la sua decisione di prima istanza qui sotto trascritta:

"Il ricorrente è proprietario dei fondi citati attribuiti dal PR in vigore alla zona residenziale R2.

Le varianti in approvazione includono detti fondi in zona vincolata per attrezzature pubbliche. Trattasi in concreto dell'ampliamento della zona AP in località "Camana" destinata alla formazione di un centro sportivo e di aree di svago.

Dal profilo quantitativo l'attuale zona AP di mq. 4000 viene integrata da un'ulteriore riserva di 2500 mq. di terreno così da disporre di un'area complessiva di 6500 mq.

- Il dimensionamento delle aree pubbliche ed in particolare di quelle per lo sport, lo svago ed il ristoro è ritenuto corretto.

Nel caso del Comune di Brusino-Arsizio la riserva di 6500 mq. per tali scopi non è da ritenersi esagerata. Va infatti considerato che ad una popolazione residente di 402 abitanti al 31.12.1989 fa riscontro un apporto turistico di ca. 700 persone nel periodo estivo. Considerato quindi che anche quest'ultimi usufruiscono ed abbisognano di questo tipo di attrezzature si ha un valore di unicamente 5,9 mq./unità abitativa. Anche tenendo conto delle altre attrezzature riservate nel PR tale valore non cambia di molto visto che oltre alle presenti aree esistono solo pochi altri mappali in riva al lago destinati allo sport, allo svago e al ristoro;

- il mancato accenno nella Relazione al coordinamento con il Piano Direttore è del tutto irrilevante nel caso delle varianti qui in approvazione. Infatti il PD pubblicato nel 1989 non entra nei dettagli qual'è la creazione dell'area di svago e sport in oggetto;

-il richiamo alla strada di quartiere SQ 6 e le relative contestazioni non sono pertinenti alla presente procedura. Questa strada, inserita nel PR approvato nel 1981 non è infatti oggetto di variante.

Inoltre il Municipio nelle osservazioni al ricorso rileva che:

- la porzione del f.m.n. 481 - ex 38 1/2 - colpita dal nuovo vincolo per l'ingrandimento dell'area di svago e di sport è minima. La stessa, sita a valle della citata strada di PR interessa uno scorporo di ca. 90 mq.

- il f.m.n. 484 - ex 35 - è stato ritenuto idoneo e necessario quale area di complemento al centro principale. Infatti il vincolo su questo mappale deve essere inquadrato nel contesto generale dell'area di svago e di sport e non quale superficie per "parco giochi, pic-nic e posteggi" a se stante.

Per questi motivi e per le considerazioni esposte dal Municipio condivise dallo scrivente Consiglio, la pubblica utilità del vincolo AP è confermata ed il ricorso pure su questo punto è respinto."

Sulla scorta di quanto sopra si propone la reiezione integrale del ricorso.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli